

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 430/2017 del 13 marzo 2017 di introduzione del Piano Terapeutico relativo al medicinale per uso umano «Glivec», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 65 del 18 marzo 2017;

Visti i pareri espressi dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nelle sedute del 4-6 ottobre 2021 e del 9, 22 e 24 novembre 2021, con cui si ritiene necessario abolire per la specialità medicinale «Glivec», in considerazione della scadenza della relativa copertura brevettuale, il Piano Terapeutico per il trattamento di pazienti adulti con tumori stromali del tratto gastro-intestinale (GIST) maligni non operabili e/o metastatici, positivi al Kit (CD 117) e al trattamento adiuvante di pazienti adulti con significativo rischio di recidiva dopo resezione di GIST positivi al Kit (CD 117), così come introdotto con determina AIFA n. 430/2017 del 13 marzo 2017;

Ritenuto di dover procedere conformemente al parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica sopracitato;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Abolizione del Piano terapeutico per il medicinale GLIVEC per l'indicazione GIST

È abolito il Piano terapeutico per la specialità medicinale GLIVEC per l'indicazione GIST di cui alla determina AIFA n. 430/2017 del 13 marzo 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 65 del 18 marzo 2017.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2022

Il direttore generale: MAGRINI

22A00534

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 22 dicembre 2021.

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2020 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni). (Delibera n. 91/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE


Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante «Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e, in particolare, l'art. 4 il quale:

a) al comma 1 stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in esercizio del deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 314 del 2003, tali misure siano trasferite al territorio che ospita il deposito in misura proporzionale all'allocatione dei rifiuti radioattivi;

b) al comma 1-bis prevede che l'assegnazione annuale del contributo è effettuata con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA;

Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato art. 4 prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto;

Considerato, altresì, che l'ammontare complessivo annuo del contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, modificato dall'art. 6, comma 9, del decreto-legge



30 dicembre 2016, n. 244, recante «Proroga e definizione di termini» convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con l'obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;

Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente la legge finanziaria 2005, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-*bis* del richiamato art. 4;

Visto l'art. 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente la legge finanziaria 2006, che conferma, fra l'altro, quanto disposto dall'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ISPRA, al quale è attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi», che individuano nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di seguito ISIN, l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione;

Considerato che l'art. 9 del predetto decreto legislativo n. 45 del 2014 dispone che le funzioni dell'autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA fino all'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'ISIN e che ogni riferimento, in particolare all'ISPRA, contenuto in tutte le disposizioni normative di settore attualmente vigenti, è da intendersi rivolto all'ISIN che ne assume le funzioni e i compiti;

Preso atto che in data 1° agosto 2018 è divenuto operativo l'ISIN nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, che erano già posti in capo al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare:

a) il comma 2-*ter* il quale prevede che le amministrazioni, che emanano atti amministrativi con cui dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti

stessi il Codice unico di progetto, di seguito CUP, dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti;

b) il comma 2-*quater* il quale dispone che i soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2 con cui il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica»;

Vista la nota n. 2021-0020675 del 2 settembre 2021, con la quale la Cassa per i servizi energetici ed ambientali, di seguito CSEA, ha comunicato l'entità delle risorse disponibili per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale relative all'anno 2020, pari a 13.759.392,93 euro, determinate in sede di contabilizzazione dei valori relativi al bilancio per il medesimo anno;


Vista la nota prot. n. 24047 del 4 novembre 2021, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro della transizione ecologica ha trasmesso al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, il decreto del 4 novembre 2021 del Ministro della transizione ecologica recante la ripartizione percentuale, per l'anno 2020, delle misure di compensazione territoriale a favore dei comuni e delle province e la proposta di riparto finanziario, nonché la relazione predisposta dall'ISIN nell'ottobre 2021 posta a base della proposta medesima;

Considerato che con il citato decreto del 4 novembre 2021 è approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2020, del contributo in favore dei comuni e delle province ospitanti centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonché dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-*bis*, dell'art. 4, del decreto-legge n. 314 del 2013, come modificato dall'art. 7-*ter* della legge n. 13 del 2009;

Vista, altresì, la relazione predisposta dall'ISIN, concernente le quote di ripartizione delle misure compensative in applicazione dei criteri relativi all'inventario radiometrico dei siti nucleari italiani esplicitati nella relazione medesima, dalla quale risulta in particolare che, per quanto attiene al calcolo della quota spettante ai comuni confinanti, sono stati applicati i dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011);

Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso di mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento;

Considerato che la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» ha previsto la costituzione delle città metropolitane, ridefinendo il sistema delle province e disciplinando le unioni e fusioni di comuni;



Tenuto conto, in particolare, che l'art. 1, comma 16, della citata legge n. 56 del 2014 ha stabilito che dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale sostituisce la preesistente Provincia di Roma, subentrando ad essa in tutti i rapporti e in tutte le funzioni;

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» (c.d. «decreto clima»), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Tenuto conto dell'esame della proposta oggetto della presente delibera svolto ai sensi del regolamento interno del CIPESS, approvato con delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, come da ultimo modificato con delibera CIPE del 15 dicembre 2020, n. 79, per rafforzare l'inclusione degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile nell'ambito dei processi di programmazione economica nazionale;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della transizione ecologica;

Delibera:

1. Criteri di ripartizione.

Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti, di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003 richiamato in premessa, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:

a) la radioattività presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potrà essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso;

b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;

c) il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

2. Ripartizione tra comuni e province.

2.1. In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2003, richiamato in premessa, le risorse disponibili come misure compensative per l'anno 2020, pari a 13.759.392,93 euro, salvo conguaglio, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per

cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

2.2. Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito è calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto, secondo il dato ISTAT relativo all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011).

3. Modalità di erogazione delle somme.

3.1. Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla CSEA agli enti beneficiari, secondo le modalità previste dal sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, su capitoli appositamente istituiti da ciascun ente locale interessato.

3.2. Le suddette risorse finanziarie sono destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale e, in particolare, in materia di: tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti inquinati, gestione dei rifiuti, difesa e assetto del territorio, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità, difesa del mare e dell'ambiente costiero, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile.

3.3. Gli atti amministrativi con i quali gli enti locali sopra individuati dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento a valere sulle suddette risorse finanziarie devono recare il CUP dei progetti stessi con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. Gli stessi enti locali danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei citati progetti, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.

3.4. Il Ministro della transizione ecologica è chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2023, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera, con particolare riferimento al rispetto del suddetto vincolo di destinazione delle risorse, in base alla rendicontazione che gli enti beneficiari sono chiamati a presentare al Ministero della transizione ecologica.

Roma, 22 dicembre 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il Segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 83





Tabella riparto compensazioni anno 2020

Impianti	Quota spettante al sito anno 2020 %	Importo spettante al sito anno 2020	Comuni e Province	Quota spettante a Ente beneficiario anno 2020 %	Importo spettante a Ente beneficiario anno 2020 €
Impianto EUREX e Deposito Avogadro	31,1119	4.280.808,57	Comune di Saluggia (VC)	15,555950	2.140.404,28
			Provincia di Vercelli	7,777975	1.070.202,14
			Comune di Cigliano (VC)	0,741022	101.960,13
			Comune di Crescentino (VC)	2,249027	309.452,46
			Comune di Lamporo (VC)	0,328951	43.261,66
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	1,637709	225.338,82
			Comune di Rondissone (TO)	0,566760	77.982,74
			Comune di Torrazza Piemonte (TO)	0,706922	97.268,18
Centrale "Enrico Fermi"	10,6507	1.465.471,66	Comune di Trino Vercellese (VC)	5,32535	732.735,83
			Provincia di Vercelli	2,662675	366.367,92
			Comune di Camino (AL)	0,355019	48.848,46
			Comune di Costanzana (VC)	0,344442	47.393,13
			Comune di Fontanetto Po (VC)	0,48446	66.658,75
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	0,030072	4.137,72
			Comune di Morano sul Po (AL)	0,481313	66.225,75
			Comune di Palazzolo Vercellese (VC)	0,401169	55.198,42
Centrale di Latina	11,7813	1.621.035,36	Comune di Ronsecco (VC)	0,296226	40.758,90
			Comune di Tricerro (VC)	0,269974	37.146,78
			Comune di Latina (LT)	5,89065	810.517,68
			Provincia di Latina	2,945325	405.258,84
Centrale di Caorso	10,3959	1.430.412,72	Comune di Cisterna di Latina (LT)	1,446286	199.000,17
			Comune di Nettuno (RM)	1,499039	206.258,67
			Comune di Caorso (PC)	5,19795	715.206,36
			Provincia di Piacenza	2,598975	357.603,18
			Comune di Caselle Landi (LO)	0,316474	43.544,90
			Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)	0,281421	38.721,82
			Comune di Cortemaggiore (PC)	0,418717	57.612,92
			Comune di Monticelli d'Ongina (PC)	0,770973	106.081,20
Centrale del Garigliano	10,2349	1.408.260,12	Comune di Piacenza (PC)	0,43708	60.139,55
			Comune di Pontenure (PC)	0,12023	16.542,92
			Comune di San Pietro in Cerro (PC)	0,25408	34.959,87
			Comune di Sessa Aurunca (CE)	5,11745	704.130,05
			Provincia di Caserta	2,558725	352.065,03
			Comune di Castelforte (LT)	0,445397	61.283,92
			Comune di Cellole (CE)	0,613058	84.353,06
			Comune di Galluccio (CE)	0,009905	1.362,87
Comune di Minturno (CE)	0,896193	123.310,72	Comune di Rocca d'Evandro (CE)	0,035661	4.906,74
			Comune di Roccamonfina (CE)	0,000107	14,73
			Comune di Santi Cosma e Damiano (LT)	0,558404	76.833,00



Impianti	Quota spettante al sito anno 2020 %	Importo spettante al sito anno 2020	Comuni e Province	Quota spettante a Ente beneficiario anno 2020 %	Importo spettante a Ente beneficiario anno 2020 €
Impianto ITREC	10,5445	1.450.859,19	Comune di Rotondella (MT)	5,27225	725.429,59
			Provincia di Matera	2,636125	362.714,80
			Comune di Nova Siri (MT)	0,792831	109.088,73
			Comune di Policoro (MT)	1,574344	216.620,18
			Comune di Tursi (MT)	0,26895	37.005,89
CR Casaccia (Opec/IPU/Nucleco)	7,3405	1.010.008,24	Roma Capitale (RM)	3,67025	505.004,12
			Città Metropolitana di Roma (RM)	1,835125	252.502,06
			Comune di Anguillara Sabazia (RM)	1,111458	152.929,87
			Comune di Campagnano di Roma (RM)	0,057509	7.912,89
			Comune di Fiumicino (RM)	0,276613	38.060,27
			Comune di Formello (RM)	0,389545	53.599,03
EURATOM CCR Ispra	6,1169	841.648,30	Comune di Ispra (VA)	3,05845	420.824,15
			Provincia di Varese	1,529225	210.412,08
			Comune di Angera (VA)	0,412039	56.694,07
			Comune di Belgirate (VB)	0,099128	13.639,41
			Comune di Brebbia (VA)	0,205617	28.291,65
			Comune di Cadrezzate con Osmate (VA)	0,190633	26.229,94
			Comune di Lesa (NO)	0,235304	32.376,40
			Comune di Ranco (VA)	0,125432	17.258,68
			Comune di Travedona-Monate (VA)	0,261072	35.921,92
Impianto Bosco Marengo	1,8234	250.888,77	Comune di Bosco Marengo (AL)	0,9117	125.444,39
			Provincia di Alessandria	0,45585	62.722,19
			Comune di Alessandria (AL)	0,114225	15.716,67
			Comune di Basaluzzo (AL)	0,023008	3.165,76
			Comune di Casal Cermelli (AL)	0,015296	2.104,64
			Comune di Fresonara (AL)	0,009661	1.329,29
			Comune di Frugarolo (AL)	0,033327	4.585,59
			Comune di Novi Ligure (AL)	0,153975	21.186,03
			Comune di Pozzolo Formigaro (AL)	0,055002	7.567,94
			Comune di Predosa (AL)	0,00546	751,26
			Comune di Tortona (AL)	0,045896	6.315,01
	100,00	13.759.392,93	TOTALI	100,00	13.759.392,93

